Vista la Legge regionale 12 maggio 1971 n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;

Visto il secondo comma lettera a) dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il quale dispone che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale "il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 31.3.2000, n. 105 di approvazione del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione ed in particolare l'articolo 20 rubricato variazioni e storni al bilancio di previsione;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca 31 marzo 2011, n. 3: "Art. 20 del DPGR 31 marzo 2000, n. 105/Pres.: variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2011 e al Bilancio pluriennale 2011-2013. Approvazione" con la quale l'Ente, ha provveduto ad apportare variazioni agli stanziamenti di determinati capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti riunitosi il 22 marzo 2011, allegato quale parte integrante e sostanziale alla delibera suddetta;

Visto il parere favorevole della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio distaccato di ragioneria del 19 aprile 2011. prot. n. 9844;

Visto lo Statuto regionale;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

E' approvata la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca 31 marzo 2011, n. 3: "Art. 20 del DPGR 31 marzo 2000, n. 105/Pres.: variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2011 e al Bilancio pluriennale 2011-2013. Approvazione".